ORIGINALE

4.0

STUDIO LEGALE
AVV. FORTUNATO NIRO
Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)

SI NOTIFICHI CON URGENZA
ENTRO IL 01.09.2015

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO URGENTE-URGENTE

CON RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI

Per i Sigg.ri

1. **CANDIDORI CINZIA**, nata a Roma il 02.07.1968, C.F. CNDCNZ68L42H501Y;
2. **CHERCHI ROBERTA**, nata a Cagliari il 03.10.1968, C.F. CHRRRT68R43B354Y;
3. **D'URSO ANGELA**, nata a Torino il 11.07.1969, C.F. DRSNGL69L51L219Q, tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall'Avv. Fortunato Niro, C.F. NRI FTN 66S30 Z112 A, PEC avvocato.niro@cnfpec.it, *fax* 04321500231, con studio in Udine nella Via Cecilia Deganutti, 18, elettivamente domiciliata in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

- **RICORRENTI**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;

- **RESISTENTE**

CONTRO

- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, per il Piemonte e per la Sardegna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

CONTRO

- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI** di Roma, Cagliari, Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

- **RESISTENTI**

E NEI CONFRONTI DI

- **GUARDIA ROSARIA**, nata a Cosenza il 02.09.1986, residente Rende (CS) nella Via Lisbona, 7, CAP 87030, C.F. GRD RSR 86P42 D086 T;
- **FORTELEONI CATERINA**, nata a Roma il 26.02.1960, residente in Cagliari nella Via Antioco Mainas, 1, CAP 09131, C.F. FRT CRN 60B66 H501 T
- **FASANO ELENA**, nata a Torino il 31.10.1984, residente in Carmagnola (TO) nel Viale della Libertà, 26, CAP 10022, C.F. FSNLNE84R71B791V;

- **CONTROINTERESSATI**

PER L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ *EX* ART. 31 C.P.A.

E/O PER L'ANNULLAMENTO

PREVIO ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del **Decreto** del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR) - **n. 325 del 3 giugno 2015**, trasmesso e pubblicato con nota n. 16480 del 4 giugno 2015, recante disposizioni relativamente "*all'**aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento** del personale docente ed educativo - operazioni di carattere annuale*", nella parte in cui, pur **prevedendo l'inclusione a pieno titolo** di docenti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 30 giugno 2015 e quindi, sostanzialmente, nel prevedere una riapertura delle graduatorie in favore di tali soggetti, **non contempla la possibilità di far effettuare equivalente dichiarazione e/o di presentare domanda di inserimento in graduatoria ai ricorrenti**, nella loro qualità di **docenti abilitati** perché in possesso di **diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;**
- del **silenzio rigetto** dell'Amministrazione resistente innanzi alla **diffida presentata dai ricorrenti per ottenere l'inserimento nella III fascia** delle graduatorie ad esaurimento per la classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA), previa riattivazione delle funzioni della piattaforma telematica denominata "*Istanze on line*";
- delle **graduatorie ad esaurimento definitive di III fascia ripubblicate, ai sensi del citato DM 325/2015**, dai vari Dirigenti pro tempore degli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali - qui resistenti - **valide per l'anno scolastico 2015/2016**, per le **classi di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA)**, nelle parti in cui non prevedono l'inserimento dei nominativi dei ricorrenti;

*

QUALI ATTI PRESUPPOSTI

- del **Decreto Ministeriale n. 235 del 1.4.2014, di cui il DM 325/15 è parte integrante (cfr. art. 5)**, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2017, di cui il DM 325/15 è parte integrante (cfr. art. 5), nella parte in cui non consente ai ricorrenti l'iscrizione nella graduatoria ad esaurimento di III fascia per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) e Scuola dell'Infanzia (AAAA);
- di **tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti** che impediscono l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento in contraddizione con la L. n.143/2004, ivi comprese la **Circolare prot. 2198 del 30**

giugno 2015 e la nota ministeriale del 20.5.2015 n.15457, nella parte in cui tali atti **limitano l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento soltanto ai diplomati magistrali *ante* 2001/2002 beneficiari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli.**

*

NONCHÈ PER LA DECLARATORIA, ANCHE IN VIA CAUTELARE

del **diritto dei ricorrenti**, nella qualità di docenti abilitati quali titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, **ad essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento valide per l'anno scolastico 2015/2016**.

* * *

PREMESSA

1. I ricorrenti sono **insegnanti precari** in possesso del **diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002** (ossia quando era ancora abilitante *ex lege* e dava diritto all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento). La **condizione soggettiva dei ricorrenti,** così come risultante dalla documentazione allegata, è dettagliatamente **descritta nella tabella che si allega in calce al presente ricorso**;
2. **L'art. 53 del Regio Decreto n. 1054/1923 e gli artt. 194 e 197 del dl.vo n. 297/1994 stabiliscono** espressamente **che tale diploma** - qualora conseguito entro l'as. 2001/2002 - **ABILITA** alla professione docente per le classi di concorso **Scuola dell'Infanzia** (AAAA) **e Scuola Primaria** (EEEE);
3. **La Legge finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006),** quando ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, **ha espressamente sancito che tutti "*i docenti GIÀ in possesso di ABILITAZIONE*"** alla data dell'1.1.2007 **avevano diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento**;
4. Il MIUR, tuttavia, **ha impedito ai ricorrenti di presentare domanda di inserimento nelle Graduatorie Ad Esaurimento (cd. "*G.A.E*")** in quanto **per lungo tempo ha negato il valore abilitante del** diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
5. I ricorrenti, infatti, **non hanno mai potuto presentare domanda di inserimento nelle GAE** perché **il MIUR, nel decreto del 16.03.2007**, così come **in tutti i successivi decreti ministeriali** di inserimento/aggiornamento periodico di tali graduatorie, **non ha mai contemplato il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 quale titolo idoneo per poter presentare la domanda** di inserimento nelle suddette graduatorie;
6. Nel 2014 **il Consiglio di Stato, con la sent. n. 1973 del 16/04/2015**, **ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014,** nella parte in cui non consentiva, ai docenti in

possesso del titolo abilitante di diploma magistrale (conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002), l'iscrizione anche nelle graduatorie ad esaurimento; ciò in quanto **la L. n. 296/2006, come abbiamo già detto, impone al MIUR di inserire nelle GAE "*i docenti già in possesso di abilitazione*" al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE**, a prescindere dal loro precedente inserimento nelle soppresse graduatorie permanenti [1].

7. Nonostante il **Consiglio di Stato** abbia espressamente sancito che "***i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso*** *ai docenti muniti del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002,* ***l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati***", il MIUR non ha inteso dare applicazione generalizzata alla sentenza del Consiglio di Stato e con il successivo **Decreto Ministeriale n. 325 del 2015** (qui impugnato), in maniera del tutto illegittima, **ha riproposto, all'art. 5, le disposizioni "*contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014, di cui il presente provvedimento è parte integrante*"**, con conseguente nuova esclusione dall'inserimento nelle graduatorie previste dall'art. 401 del D. Lgs. 297/1994 dei docenti titolari del diploma magistrale, ancorché conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

8. Quest'ultimo D.M. ha, infatti, concesso la possibilità di inserimento a pieno titolo in graduatoria ad esaurimento a quei docenti che hanno conseguito il titolo abilitante entro il 30.6.2015, con conseguente **pubblicazione di nuove graduatorie, che hanno del tutto sostituito quelle precedentemente emesse nel 2014, senza però tenere in minima considerazione, ancora una volta, i diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002.**

9. Il **CONSIGLIO DI STATO**, nelle successive **sentenze n. 3628 del 21/07/2015, e nn. 3673 e 3675 del 27 luglio 2015 e n. 3788 del 3/08/2015, ha peraltro confermato il diritto all'inserimento nelle GAE dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002**, considerato che "***Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006,*** *nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato,* ***fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento*** *da cui in parte attingere per l'assunzione,* ***a favore dei***

---

[1] Nella sent. n. 1973/2015 si precisa infatti "*i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002,* ***al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento,*** *fossero già in possesso del titolo abilitante*".

docenti già in possesso di abilitazione, *pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Secondo questo Collegio, quindi,* ***all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie.***"

10. I ricorrenti, pertanto, hanno inviato una **formale diffida** alle Amministrazioni convenute, **chiedendo l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, previa riattivazione delle apposite funzioni della piattaforma** "***Istanze on line***".

11. Le diffide dei lavoratori non hanno, però, sortito esito alcuno in quanto **il Ministero dell'Istruzione non solo non ha consentito ai ricorrenti di accedere alla piattaforma, ma anzi ha emanato** la **Circolare prot. 2198 del 30 giugno 2015 e la nota del 20.5.2015 n.15457**con cui si limita l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento soltanto ai diplomati magistrali ante 2001/2002 beneficiari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, in palese contrasto con le sopra citate sentenze del Consiglio di Stato.

12. I ricorrenti pertanto impugnano il D.M. n. 325/2015 e gli ulteriori provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

I. SULLA NULLITÀ DEL D.M. N. 325/2015 E DEGLI ALTRI ATTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE O ELUSIONE DEL GIUDICATO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 DELLA COST., DEGLI ART. 41 E 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI PRINCIPI DELL'EQUO PROCESSO E DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA DELLE SITUAZIONI SOGGETTIVE PROTETTE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 21 *NONIES* E 21 *SEPTIES* DELLA L. N. 241/1990, VIOLAZIONE DEL GIUDICATO FORMATOSI SULLA ILLEGITTIMITÀ DEL D.M. N. 235/2014 NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'INSERIMENTO IN GAE DEI DIPLOMATI MAGISTRALI.

In via preliminare assorbente si evidenzia come i provvedimenti, impugnati con il presente ricorso, sono illegittimi per **violazione del giudicato e dei principi di effettività della tutela giudiziaria, nonché di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa**, sanciti in via generale dall'art. 1 della l. n. 241/90 e che trovano in qualche misura significativa rispondenza nelle regole dell'**equo processo** e di effettività

della tutela, contemplate nell'art. 6 della CEDU e negli art. 47 (Diritto a un ricorso effettivo) e 41 (Diritto ad una buona amministrazione) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché sotto il profilo dell'**eccesso di potere per sviamento, manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà** nonché violazione e falsa applicazione delle disposizioni in epigrafe.

Come già evidenziato in premessa, infatti, il Consiglio di Stato, con **sentenza n. 1973/2015 ha annullato il decreto ministeriale n. 235/2014**, nella parte in cui non consentiva ai docenti (in possesso del titolo abilitante diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002) di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, **in quanto contrastante con la l. n. 296/2006,** che fa salvo il diritto all'inserimento nelle GAE dei docenti che, pur non essendo precedentemente inseriti nelle soppresse graduatorie permanenti, avevano comunque conseguito un titolo abilitante prima dell'1.1.2007.

Il Consiglio di Stato ha infatti sancito che "***i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014***, *nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e* ***vanno annullati***", giacché "*non sembra esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002,* ***al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante***".

Il giudicato di annullamento formatosi nei confronti del D.M. n. 235/2014 sui ricorsi promossi dagli altri soggetti cointeressati contro il MIUR, invero, non può non avere efficacia *erga omnes* con conseguente pieno diritto di tutti i docenti in possesso del diploma magistrale (conseguito con il vecchio ordinamento) di ottenere l'inserimento nelle GAE.

Ciò in quanto "*per un verso, la sentenza di annullamento, di contenuto costitutivo, opera necessariamente, nei rapporti sostanziali,* ***nei confronti di tutti i soggetti su cui direttamente o indirettamente la modificazione giuridica è in grado di agire, NON POTENDO I LIMITI SOGGETTIVI DELLA CADUCAZIONE DI UN ATTO AMMINISTRATIVO NON COINCIDERE CON QUELLI DELL'ATTO CADUCATO,*** *e, per altro verso, l'Amministrazione resistente rimasta soccombente nel pregresso giudizio, nei cui confronti opera l'eccezione di giudicato, ha avuto modo di svolgere, con piena garanzia del diritto al contraddittorio, tutte le proprie difese nell'ambito del giudizio definito con efficacia*

di giudicato"[2].

Del resto l'efficacia *erga omnes* della sentenza del Consiglio di Stato di annullamento è autorevolmente avallata anche dall'univoca giurisprudenza della **CASSAZIONE,** la quale ha chiarito che "*Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle* ***pronunce di annullamento*** *di peculiari categorie di* ***atti*** *amministrativi, quali quelli aventi* ***pluralità di destinatari****, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari*" [3].

Nonostante la chiara pronuncia del Consiglio di Stato n. 1973/2015, il MIUR, con il Decreto Ministeriale n. 325 del 2015 (qui impugnato), richiamato "*il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l° aprile 2014 n. 235, con il quale sono stati fissati modalità e termini per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17,*" **ha riproposto gli stessi atti annullati con sentenza definitiva sancendo**, all'art. 5, che "***valgono le disposizioni*** *contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare quelle* ***contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014****, di cui il presente provvedimento è* ***parte integrante"****,* con conseguente **riviviscenza delle disposizioni che precludono l'inserimento nelle graduatorie** previste dall'art. 401 del D. Lgs. 297/1994 **dei diplomati magistrali che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'as. 2001/2002.**

Il decreto ministeriale n. 325 del 2015, avversato con il presente ricorso, va quindi dichiarato **nullo in quanto in base all'art. 21 *septies*, comma 1, della L. n. 241/90, "*è nullo il provvedimento amministrativo ... che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato.***

Come chiarito da questo Ill.mo Collegio **va ricondotta in tale ipotesi anche la fattispecie della riproposizione con decreto ministeriali di disposizioni già annullate dal Giudice amministrativo (**Cfr. in tal senso le sentenze del **TAR Lazio Sez. Terza *Bis*, 20/8/2015, n. 10902, e TAR Lazio Sez. Terza *Bis*, 5/08/2015, n. 10675, Pres. Caruso, est. E. Loria** che dichiarano nulla la disposizione di cui al punto A.5 della tabella allegata al D.M. n. 235/2014, in quanto ripropone il punto A5 del D.M. n. 42

---

[2] Così, *ex multis,* **Cons. Stato sez. VI 15/09/2011, n. 5150,** e in termini **C.G.A. 23 luglio 2008 n. 693, Cons. Stato Sez. V , 17-09-2008, n. 4390, Cons. Stato, VI, 12 dicembre 2009, n. 7023, Cons. Stato Sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1469, Cons. Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350, C.G.A. 7 maggio 2013, n. 1209.**

[3] Così *ex multis* **Cassazione 13/03/1998, n. 2734,** e in senso conforme **Cass. 4 giugno 1987 n. 4884,** successivamente ribadita da **Cass., Civ., 24/08/2004, n. 16728, Cass., Civ., 16/11/2007, n. 23748,** e **Cass., Civ., 22 maggio 2009 n. 11920,** per cui "*il giudicato amministrativo è dotato di efficacia "erga omnes" nell'ipotesi in cui l'atto annullato sia un* ***regolamento*** *ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile (C. 04/16728)*".

dell'8/4/2009, annullato dal TAR Lazio con le sentenze nn. 33878/2010, 33881/2010 e 33992/2010).

Questo Ill.mo Collegio ha inoltre chiarito che "*La decisione di annullamento dell'atto amministrativo - che secondo un principio di carattere generale esplica effetti soltanto tra le parti in causa -* ***acquista invece efficacia erga omnes nel caso di provvedimenti a contenuto generale e inscindibile*** *..... nei quali gli effetti dell'annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale può esistere per taluni e non esistere per altri; con l'effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse condizioni dei ricorrenti (cfr. in termini TAR Sicilia – Palermo – Sez. III - 20/12/2011 n. 2407). La seconda delle argomentazioni su cui i ricorrenti sostengono le loro domande insiste nella considerazione che investe, oltre che il profilo degli effetti soggettivi testè esaminato, anche quello oggettivo riferito alla estensione degli effetti delle stesse decisioni di annullamento che interessano le disposizioni contenuta nella Ordinanza n. 42/2009 (relativa tabella "in parte qua" annullata) anche ad analoghe disposizioni contenute in successive Ordinanze valevoli per anni ulteriori. Anche tale oggettiva estensione dai ricorrenti conclamata per i DD.MM. successivi, degli effetti delle sentenze di annullamento è, ad avviso del Collegio, da condividersi nel senso che i successivi Decreti e cioè il D.M. n. 44 del 12/5/2011 (come integrato con il successivo D.M. n. 53 del 14/6/2012) sono "in parte qua"* ***meramente riproduttivi della disposizione già annullata in sede giurisdizionale*** *e cioè il già citato punto A.5 della tabella di valutazione dei titoli contenuta nell'apposito Allegato al D.M. n. 42/2009. Poiché è stato significato da questo Tribunale (cfr. tra le altre Sez III bis n. 33878/2010) che proprio l'attribuzione dei 6 punti costituisce la entità numerica peculiare del titolo abilitante conseguito a seguito della frequenza dei corsi SSIS e che in tale punteggio risiede il valore premiale attribuito alla abilitazione SSIS rispetto ad ogni altro titolo abilitante comunque conseguito, è incontestabile, la spettanza dello stesso premiale punteggio a coloro che abbiano titolo a riceverlo quale punteggio agli abilitati SSIS in entità specifica e distinta e non promiscua con altri in possesso di titoli di abilitazione in altro modo conseguiti"*[4].

D'altronde anche il **Consiglio di Stato** ha rimarcato che "*la decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa -* ***acquista efficacia erga***

---

[4] Così: **TAR Lazio Sez. Terza Bis, 16/09/2014, n. 9727**, Pres. Speranza, est. Restaino.

omnes *... nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale* ***inscindibile****, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli* ***effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri***"[5].

Risulta quindi evidente che la decisione del MIUR di **riproporre le disposizioni contenute nel D.M. n. 235/2014, senza tenere conto della sentenza di annullamento del Consiglio di Stato** concretizza una chiara **VIOLAZIONE OD ELUSIONE DELLA REGOLA DEL GIUDICATO.**

In tale ottica - e in applicazione del **principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette,** rilevanti a livello costituzionale [6] e comunitario [7], deve concludersi per la manifesta nullità e/o invalidità dei provvedimenti impugnati considerato che il **D.M. n. 235/2014** è stato annullato dal Consiglio di Stato proprio in quanto è "***fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie,*** *la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non attribuirgli valenza utile per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato. In tal senso, si è del resto già pronunciata questa Sezione con la sentenza n.1973 del 16 aprile 2015, da cui non ci si intende discostare. Ne' diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, può' essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente* ***requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso della abilitazione all'insegnamento****. Del resto, la* ***tabella di valutazione dei titoli*** *della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, - tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n.143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006 -, prevede tra*

---

[5] Così: **Cons. Stato Sez. III, 20-04-2012, n. 2350**, e in termini **C.G.A. 23 luglio 2008 n. 693, Cons. Stato Sez. V , 17-09-2008, n. 4390, Cons. Stato, VI, 12 dicembre 2009, n. 7023, Cons. Stato Sez. VI, 9 marzo 2011, n. 1469, C.G.A. 7 maggio 2013, n. 1209,** e **Cons. Stato Sez. VI 18/11/2013, n. 5459**, per cui "*La decisione giurisdizionale di annullamento di un provvedimento amministrativo acquista efficacia erga omnes ... nei casi in cui gli atti impugnati siano a contenuto generale inscindibile, ovvero a contenuto normativo, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri*".

[6] V. artt. 24 e 111 della Cost..

[7] Cfr. art. 47 della Carta di Nizza.

l'altro, al punto A), denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria", il ***titolo abilitante comunque posseduto,*** *che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento"* [8].

***

Dalle considerazioni svolte, emerge inoltre che i provvedimenti adottati dal MIUR, laddove **ripropongono integralmente le disposizioni contenute nel precedente D.M. n. 235/2014,** senza tenere in alcuna considerazione la sentenza di annullamento del Consiglio di Stato, sono viziati anche da **eccesso di potere per sviamento ed illogicità,** avendo accertato il Consiglio di Stato l'obbligo delle amministrazioni convenute di inserire nelle GAE i diplomati magistrati che avevano conseguito il titolo entro l'as. 2001/2002. I provvedimenti impugnati risultano quindi **nulli** in quanto **contrastanti con la sentenza n. 1973/2015** e comunque elusivi del giudicato in **violazione dell'art. 21 -*septies*, della l. n. 241 del 1990.**

***

Alla medesima conclusione, ossia alla illegittimità del provvedimento impugnato, si perviene anche sotto il profilo della violazione dell**'art. 1 della legge n. 241 del 1990**, dell**'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali,** nonché dei principi di buona amministrazione, ragionevolezza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa posto che la sentenza del Consiglio di Stato imponeva al MIUR di recepire ivi stabiliti anche al fine di evitare l'evidentissima disparità di trattamento tra insegnanti nelle medesime condizioni sostanziali.

***

II. SULLA NATURA DI PROVVEDIMENTI GENERALI INSCINDIBILI O REGOLAMENTARI DEI DECRETI CHE FISSANO I CRITERI DI INSERIMENTO E AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PERMANENTE E ORA AD ESAURIMENTO.

In senso contrario alla declaratoria di nullità dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso non potrebbero essere invocati i limiti soggettivi delle sentenze di annullamento in quanto *"**l'annullamento giurisdizionale del decreto ministeriale** avente natura **regolamentare** e con effetti intrinsecamente indivisibili, da un lato, **vincola l'amministrazione nei confronti della generalità dei soggetti cui gli stessi atti si rivolgono, con conseguente preclusione** e carenza di interesse, oltre che **infondatezza,** dell'amministrazione stessa **a rimettere in discussione la medesima questione in diverso giudizio** (e ciò non in forza di una estensione del giudicato stesso, ma **per effetto***

[8] Così Consiglio di Stato Sez. VI n. 3788 del 3/08/2015.

proprio oggettivo e soggettivo del giudicato ***a causa della natura*** ***inscindibile*** ***dell'atto regolamentare volto a disciplinare una serie indeterminata di situazioni,*** *come tale idoneo a spiegare effetti nei confronti di tutte le fattispecie concrete riconducibili alle previsioni della norma caducata); dall'altro lato, ... ai precetti, recati negli atti normativi della p.a., quali i* ***regolamenti statali, va riconosciuto carattere innovativo, generale e astratto****, sicché essi, ove siano già annullati, devono essere considerati* ***inapplicabili per tutte le fattispecie riconducibili alle loro originarie previsioni*** *e che non si riferiscano a rapporti ormai esauriti o consolidati. Per gli atti collettivi l'annullamento giurisdizionale ha efficacia erga omnes (es. proclamazione degli eletti, scioglimento di un organo collegiale) e lo stesso dicasi per gli atti normativi (regolamenti)"*[9].

In merito poi alla natura dei provvedimenti che fissano i criteri di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie permanenti o ad esaurimento la **Corte Cost**. (v. sentenze nn. 168/2004 e 41/2011) e lo stesso **Consiglio di Stato** hanno rimarcato che il "*decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui ha escluso l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento o in un'eventuale graduatoria aggiuntiva alla terza, dei docenti abilitati in quanto titolari del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002*" è "***un atto generale***"[10].

Del resto anche le **SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE** hanno chiarito che i decreti ministeriali che fissano i criteri di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie concretizzano dei **provvedimenti amministrativi di natura regolamentare** in quanto *"il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 1, prevede che le pubbliche amministrazioni agiscono sì con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ma nel rispetto delle leggi e* ***nell'ambito ... degli atti organizzativi di cui all'art. 2, comma 1,*** *che ... sono* ***RICONDUCIBILI AL POTERE REGOLAMENTARE*** *governativo o* ***MINISTERIALE***" [11].

In fattispecie analoghe alla presente le SS.UU della Suprema Corte di Cassazione hanno pertanto puntualizzato che "*Nella specie il D.M. del MIUR ... di cui i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo l'annullamento in parte qua, ha quanto meno un contenuto riconducibile al D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1; ma è anche* ***PREDICABILE LA SUA NATURA REGOLAMENTARE,*** *...* ***perché contiene disposizioni generali ed astratte*** *sulle condizioni ed i presupposti per la permanenza nelle*

---

[9] Così C.d.S. sez. IV 19 febbraio 2007 n. 883, che ricorda inoltre come "*la illegittimità dell'atto amministrativo regolamentare ... può essere fatta valere, in generale, sia mediante* ***impugnativa in via principale*** *dinanzi al giudice amministrativo, che, alternativamente, sollecitandone la* ***disapplicazione*** *da parte del giudice ordinario nelle controversie sui diritti soggettivi che si assumano lesi da parte di atti consequenziali (in tal senso, C. Stato, IV, 15.2.2001, n. 732)*".

[10] V. Consiglio di Stato sentenze n. 3628, 3673, 3675 e 3788 del 2015.

[11] Così: **Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 16-12-2013, n. 27992**.

graduatorie ad esaurimento"[12].

In altri termini il decreto del MIUR che fissa i criteri di aggiornamento o inserimento nelle graduatorie permanenti configura *"un atto regolamentare di normazione subprimaria; cfr.* ***CORTE COST. N. 41 DEL 2011****, che, adita con incidente di costituzionalità dal* ***TAR Lazio*** *nel corso di un contenzioso analogo, ha osservato che il remittente* ***giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i criteri di formazione delle graduatorie*** *(quelle permanenti della scuola)"*[13].

Sussistendo dunque (e non essendo più contestabile) la giurisdizione del Giudice amministrativo, in ordine ai D.M. che fissano i criteri di inserimento e aggiornamento delle G.A.E., ed avendo i cit. D.M. natura regolamentare **la <u>sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015</u> ha fatto venire meno con efficacia *erga omnes* le disposizioni regolamentari che non consentivano l'inserimento nelle GAE dei docenti diplomati magistrali** entro l'anno scolastico 2001/2002, per cui anche *"i* ***soggetti diversi dalle parti presenti nel giudizio preso a riferimento possono far valere****, con effetto "ex tunc",* ***gli effetti connessi o conseguenti a tale annullamento****, con eliminazione, altresì, degli atti successivamente emanati dall'amministrazione"*[14].

L'illegittimità del decreto impugnato consegue quindi dalla **portata della pronuncia DEMOLITORIA del Consiglio di Stato (sent. 16 aprile 2015, n. 1973)** con cui *"Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 7272 del 2014) lo accoglie nei sensi suesposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,* ***<u>ANNULLA il decreto ministeriale</u> n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito*** *agli originari ricorrenti,* ***docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento."***

L'annullamento parziale del decreto ministeriale è del resto confermato anche dalla parte motiva della sentenza, in cui si precisa che i *"****<u>criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014</u>****, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento,* ***sono illegittimi e vanno <u>annullati</u>".***

La sent. n. 1973/2015 del Consiglio di Stato ha quindi fatto venire meno con efficacia

---

[12] Così: **Cassazione SU. ord. n. 27991 del 24.9.2013,** che riconosce la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo nei casi di impugnativa dei DM di aggiornamento delle graduatorie in quanto *"si tratta di* ***<u>VERI E PROPRI ATTI NORMAZIONE SUBPRIMARIA, QUINDI REGOLAMENTARE</u>****".*

[13] Così: Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 16-12-2013, n. 27992.

[14] Così: **Cons. Stato sez. IV 4/05/2004, n. 2754**, che sottolinea come *"La caducazione di un provvedimento a carattere generale e per causa indivisibile in conseguenza di una sentenza passata in giudicato opera non solo nei confronti delle parti che sono state in giudizio, ma* ***anche di coloro che****, sebbene rimasti estranei al processo,* ***si trovino nelle stesse condizioni dei ricorrenti****, ".*

erga omnes le disposizioni regolamentari che non consentivano l'inserimento nelle GAE dei docenti diplomati magistrali in quanto "*l'intervenuto annullamento giurisdizionale dei DD.MM. ...* ***vincola l'Amministrazione nei confronti della generalità dei soggetti, cui gli atti stessi si rivolgono,*** *... non in forza di una possibile estensione del giudicato anzidetto, ma* ***per effetto proprio e diretto del giudicato stesso*** *... che, tenuto conto della* ***natura inscindibile dell'atto regolamentare*** *volto a disciplinare una serie indeterminata di situazioni,* ***è idoneo a spiegare effetti nei confronti di tutte le fattispecie concrete riconducibili alle previsioni della norma caducata*** *(Cons. St., VI, 25 marzo 1998, n. 371 e 26 giugno 1996, n. 854)*"[15].

***

III. SULL'IRRILEVANZA DEL DIVIETO DI ESTENSIONE DEL GIUDICATO IN MATERIA DI PERSONALE.

Da quanto sopra esposto emerge che nel caso di specie non può neppure richiamarsi il divieto di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato in quanto, una volta chiarita la natura di **provvedimenti astratti inscindibili** dei decreti ministeriali (che fissano i criteri di inserimento o aggiornamento delle graduatorie) risulta evidente che **i ricorrenti fanno valere non l'estensione del giudicato, bensì gli EFFETTI DEL GIUDICATO,** ossia il fatto che "*dalla natura generale, unitaria e inscindibile del contenuto e degli effetti degli atti amministrativi generali discende che il* ***loro annullamento*** *in sede giudiziale* ***determina il VENIRE MENO DEGLI EFFETTI NEI CONFRONTI DI TUTTI I DESTINATARI, compresi quelli rimasti estranei alla controversia***"[16].

A ciò aggiungasi che "*La ratio sottesa alla disciplina in tema di divieto di estensione del giudicato in materia di personale delle amministrazioni pubbliche è tradizionalmente individuata nell'esigenza di* ***contenimento della spesa*** *in relazione a decisioni idonee a riconoscere la fondatezza di spettanze di carattere patrimoniale. La finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulti in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'Amministrazione, ma al contrario a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e al buon andamento, di par condicio e favor partecipationis*"[17].

---

[15] Così: **Cons. St. 12/05/2006, n. 2671.**
[16] Così: **Cons. Stato sez. VI 15/09/2011, n. 5150.**
[17] Così, *ex pluribus* T.A.R. Napoli sez. IV 07/09/2012, n. 3811, che sottolinea come sia "*necessario operare un bilanciamento fra - da un lato - l'esigenza di salvaguardare l'equilibrio finanziario delle amministrazioni*

***

IV. <u>IN SUBORDINE</u>, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 296/2006, NONCHÈ DELL'ART. 53 DEL R.D. N. 1054/23, IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 194 E 197 D. LGS. N. 297/94.

Da quanto sopra esposto risulta evidente che i provvedimenti impugnati vanno dichiarati nulli in quanto ripropongono le disposizioni del D.M. n. 235/2014 già annullate dal Consiglio di Stato con la sent. n. 1973/2015. **Per mero scrupolo difensivo e in via del tutto subordinata si evidenza peraltro come <u>l'impugnato decreto vada comunque annullato</u>** <u>anche in quanto **l'art. 1, comma 605, della l. n. 296/2006** espressamente **riconosce a** tutti i docenti **abilitatisi** entro il 01.01.2007</u> un ben **preciso <u>diritto</u> ad essere inseriti nelle GAE**. Come rilevato dal Consiglio di Statto, infatti, "*Lo stesso **articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006**, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, **fa espressamente salvi, per il biennio 2007-2008**, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l'assunzione, **gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, <u>pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti</u>**. Questo Collegio ritiene, quindi, che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie.*"[18].

I ricorrenti sono quindi portatori di un **<u>diritto soggettivo all'inserimento nelle GAE</u>** avendo **conseguito il <u>diploma magistrale</u> entro l'a.s. 2001/2002,** ossia ben prima ancora che fossero istituite le graduatorie ad esaurimento; un **diploma, questo, che - in base all'art. 53 del Regio decreto n. 1054/23, in combinato disposto con agli artt. 194 e 197 del dl.vo n. 297/1994 - riveste indubbiamente valore abilitante** per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti[19].

---

*pubbliche e - dall'altro - l'esigenza di non sacrificare oltre quanto ragionevole e necessario il perseguimento di finalità di pari livello costituzionale, quali i richiamati **princìpi del favor participationis e della par condicio** (ambedue riferibili ai canoni di buon andamento ed imparzialità di cui all'articolo 97, Cost.- cfr. CdS sez. VI n. 2409/2012)."* V. in termini Cons. St., sez. V, 14 febbraio 2011 n. 960.

[18] Così Consiglio di Stato Sez. VI n. 3788 del 3/08/2015.

[19] Cfr. sul punto **Tribunale di Napoli del 20 luglio 2015,** dr. Ponticelli, e **Tribunale di Gorizia del 21.7.2015**, che sottolinea come " *la disciplina normativa {v. art. 53 R.D. del 06.05.1923, n. 1054; art. 197 del D. Lgs. n. 297/1994, art 5, comma 7, del d.PR 23.07.1997, n. 323) - supportata anche dalla recente pronuncia del Consiglio di Stato del 16.04.2015, n. 1973 - da tempo ha previsto che il <u>titolo ottenuto all'esito dell'esame di maturità</u> a conclusione del corso di studi dell'Istituto Magistrale **abilita all'insegnamento**."*

Invero "*la* ***L. n. 296/2006****, che aveva* ***distinto tra i docenti che avevano acquistato l'abilitazione*** *o frequentanti i corsi abilitanti* ***e i docenti non abilitati****, che non potevano vantare alcun titolo all'inserimento, non è in contrasto con l'inserimento dei diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro l'anno 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in quelle ad esaurimento, poiché* ***la legge*** *non pone come condizione il previo inserimento del docente nelle graduatorie permanenti,* ***consentendo*** *invece* ***a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatorie ad esaurimento***" [20].

Né può obiettarsi in contrario che il legislatore ha precluso in linea di principio **NUOVI INSERIMENTI,** perché "***Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006 ... fa espressamente salvi ... gli inserimenti a favore dei docenti già' in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti****. Questo Collegio ritiene, quindi, che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e* ***non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie***"[21].

È quindi palmare che "***tale impedimento****, com'è da evincersi dal chiaro tenore letterale della l. n. 296/2006,* ***riguarda unicamente i soggetti che avessero CONSEGUITO L'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO IN DATA SUCCESSIVA ALLA TRASFORMAZIONE****,* ***non investendo*** *invece* ***coloro che erano già in possesso di valido titolo abilitante a quella data****; deve effettivamente convenirsi con la ricostruzione fattuale e giuridica proposta in ricorso, laddove si sostiene che le odierne ricorrenti, quali titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, fossero* ***già munite dei titolo abilitante al momento in cui fu disposta la trasformazione delle graduatorie da permanenti a graduatorie in esaurimento***" [22].

In altri termini la citata l. n. 296/2006 **fotografa la situazione al momento di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007**, **disponendo l'inserimento nella terza fascia delle GAE delle docenti che** -come appunto le ricorrenti - **già possedevano l'abilitazione prima dell'1.1.2007,** data di conformazione ad esaurimento delle graduatorie, ed **impedendo,** viceversa, **l'inclusione** nelle predette graduatorie **dei docenti che si sono abilitati dopo la trasformazione** delle graduatorie permanenti **in graduatorie ad esaurimento.**

---

[20] Così: **Trib Pordenone ordinanza 11.6.2015**, ribadita da ultimo da **Trib Sulmona ordinanza 3.08.2015**: che sottolinea come "*con la trasformazione delle graduatorie permanenti ad esaurimento, per effetto dell'art. 1 comma 605 della L. n. 296/2006, è stato impedito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati, ad esclusione però di quelli titolari di valido titolo abilitante conseguito anteriormente alla ridetta trasformazione*".

[21] Così, da ultimo, **Cons. St. 03/08/2015, n. 3788.**

[22] Così: **Tribunale di Napoli del 23 luglio 2015**, dr. Dott. Gennaro Iacone.

Ne discende che "*Se è vero che la trasformazione delle Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad Esaurimento disposta dalla Legge Finanziaria per il 2007 ha determinato la "**chiusura**" di nuovi inserimenti per **NUOVI ABILITATI** nella III fascia, è altrettanto vero che **all'epoca le ricorrenti erano già in possesso di un titolo abilitante** (diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002) per l'inserimento non nella II fascia delle Graduatorie di Circolo e di Istituto, bensì nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento; il fatto che tale abilitazione - ancorché **già esistente** - sia stata formalmente riconosciuta solo nel 2014, **non può impedire che detto riconoscimento abbia effetti per l'inserimento (ora per allora) nelle Graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali**. In altri termini, secondo logica e coerenza, le docenti che hanno fatto ricorso per essere inserite nella III fascia delle GAE pretendono la collocazione a cui avrebbero avuto diritto ove il loro titolo fosse stato riconosciuto come abilitante già in precedenza dal Ministero, ossia **perlomeno all'epoca della Legge 04.06.2004, n. 143**, che ha rideterminato la cd. III fascia del personale docente."* [23]

Come recentemente ribadito dal **CONSIGLIO DI STATO NELLA SENTENZA n. 3628 del 21/07/2015** "***dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso della abilitazione all'insegnamento.*** *In effetti, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n.143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006, prevede tra l'altro, al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento. Lo stesso* ***articolo 1, comma 605, lettera c) della LEGGE N. 296/2006 ... fa espressamente salvi gli inserimenti,*** *per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione,* ***a favore dei docenti già in possesso di abilitazione,*** *pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Secondo questo Collegio, quindi,* ***all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e NON ERANO NUOVI ABILITATI da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie.*** *In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie*

---

[23] Così **Tribunale di Gorizia del 21.7.2015.**

provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi".

La più recente giurisprudenza ha pertanto rimarcato come "*l'ultima* ***sent. del Cons. St. n. 3628/2015*** *ha fatto giustizia dell'argomento utilizzato in molte pronunce di rigetto ... secondo cui il diritto vigente (l'art. 1, comma 605, lett. c della predetta l. n. 296/2006) non consentirebbe l'inserimento delle lavoratrici di cui si discute nelle GAE in quanto nuovi inserimenti. All'opposto, dice giustamente il Consiglio di Stato,* ***chi*** *- come i ricorrenti -* ***era in possesso del diploma magistrale fin dal 2001/02 non poteva essere considerato come nuovo abilitato*** *da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie* ***perché la norma fa espressamente salvi i docenti già in possesso di abilitazione*** *(prima della trasformazione delle graduatorie da permanenti in graduatorie ad esaurimento)"*[24].

***

V. SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 COST., DELL'ART. 47 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA, NONCHÈ DEGLI ARTT. 6 E 13 DELLA CEDU DI TUTELA GIURISDIZIONALE EFFETTIVA.

L'illegittimità dell'impugnato decreto discende anche, per un verso, dalla violazione della **direttiva 2005/36/CE** sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in quanto la Commissione Europea, investita della questione del valore abilitante del diploma magistrale, con parere del 31.1.2014 ha chiarito che "***i detentori del diploma di maturità magistrale hanno tutte le qualifiche necessarie per insegnare in Italia***".

Sotto altro profilo dalla violazione dei **principi di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti dei lavoratori,** sanciti dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dagli art. 24 e 111 della Cost., recentemente ribaditi anche all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.

Nel caso di specie, non vi è, infatti, dubbio che **il MIUR non ha mai correttamente ottemperato al comma 605 dell'art. 1 della l. n. 296/2006, neppure dopo che il Consiglio di Stato aveva accertato la natura abilitante dei diplomi posseduti dai docenti diplomatisi entro l'as. 2001/2002**, in quanto **ha riproposto le disposizioni annullate** nel nuovo decreto di aggiornamento delle graduatorie, **disconoscendo ulteriormente il valore abilitante del titolo posseduto dai ricorrenti** e precludendo

---

[24] Così, da ultimo Ordinanza del **Tribunale di Ravenna del 27 luglio 2015,** e in senso conforme **Tribunale di Napoli del 23 luglio 2015**, dr. Dott. Gennaro Iacone, e Tribunale di Lariano, ord. del 29 luglio 2015, per cui evidente che "*il nuovo inserimento è quello basato su titoli e/o circostanze sopravvenute rispetto alla formazione delle graduatorie permanenti e non già quello fondato su requisiti preesistenti e quindi illegittimamente negato al momento della formazione delle suddette fasce di reclutamento".*

loro di presentare domanda di inserimento nelle GAE in palese dispregio delle statuizioni contenute nelle sentenze del Consiglio di Stato e nelle disposizioni in epigrafe.

***

VI. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 241/90, DEGLI ARTT. 2 E 97 DELLA COST., NONCHÉ DEI PRINCIPI DI BUONA FEDE, AFFIDAMENTO, CORRETTEZZA E DI LEALE COLLABORAZIONE

L'impugnato decreto si pone, infine, in contrasto con i principi, anche comunitari di **affidamento, buona fede, correttezza** e di **leale collaborazione**, i quali, anche in forza dell'art. 1 della l. n. 241/90 e degli artt. 2 e 97 della Cost., costituiscono veri e propri cardini del sistema, in quanto *"alla stregua della giurisprudenza comunitaria, **il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione gli abbia suscitato aspettative fondate** (cfr. in tal senso, ex plurimis, sentenza della Corte di Giustizia 17 dicembre 1998, causa Embassy Limousines & Services / Parlamento europeo)"* [25].

Risulta infatti incontestato ed incontestabile che i ricorrenti, in seguito alle cit. sentenze di annullamento del Consiglio di Stato, avevano un **legittimo affidamento nella generalizzata applicazione delle reiterate pronunce del giudice amministrativo**, aventi efficacia *erga omnes* in quanto - come chiarito dal Tar - *"La decisione di annullamento dell'atto amministrativo acquista efficacia erga omnes nel caso di **provvedimenti a contenuto generale e inscindibile** ..... nei quali gli effetti dell'annullamento per un vizio che riguardi il provvedimento nel suo insieme, non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, posto che un atto sostanzialmente e **strutturalmente unitario** a contenuto generale può esistere per taluni e non esistere per altri; con l'effetto, di regola, di eliminare definitivamente detto atto dal mondo giuridico, **con vantaggi anche per i soggetti che, sebbene ritenuti estranei al processo, si trovano nelle stesse**

---

[25] Così: Cons. St. Sez. VI, n. 846 del 27.2.2006 e in senso conforme: Cassazione, sez. I, 20 settembre 1995, n. 9975, Cons. Stato, Sez. V, n. 7194 del 6 dicembre 2006, Consiglio Stato, sez. IV, 07 settembre 2010, n. 6485, e Consiglio Stato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3129, per cui *"il principio della buona fede oggettiva, cioè della **reciproca lealtà di condotta**, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione ed, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase (Cass. 5.3.2009 n. 5348; Cass. 11.6.2008 n. 15476). Tale obbligo costituisce, infatti, un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale **principio di solidarietà sociale,** la cui costituzionalizzazione è ormai pacifica quale specificazione degli "inderogabili doveri di solidarietà sociale" imposti dall'art. 2 della Cost., e la sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da **preservare gli interessi dell'altra**, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge per cui, in questa prospettiva, il criterio della buona fede costituisce strumento, per il giudice, atto a controllare, anche in senso modificativo od integrativo, lo statuto negoziale, in funzione di garanzia del giusto equilibrio degli opposti interessi (Cass. Civ., sez. III, 15 febbraio 2007, n. 3462)."*

Spedita Racc. A.R. n.

condizioni dei ricorrenti"[26].

***

SULLA ISTANZA DI SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI.

Da quanto sopra esposto risultano evidenti le gravi illegittimità che affliggono gli atti impugnati e l'esistenza del *fumus boni iuris.*

Ma dalla eventuale esecuzione degli atti impugnati derivano anche danni gravi e irreparabili considerato che il mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento impedisce ai ricorrenti di concorrere alle assunzioni a tempo indeterminato così come al conferimento delle supplenze.

L'art. 7 del **Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014 sancisce** infatti **che le GAE** "***sono utilizzate ai sensi dell'art. 1 della l. n. 124/99, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato sui posti annualmente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì conferite le supplenze annuali e quelle fino al termine delle attività didattiche***".

Il mancato immediato inserimento nelle GAE arrecherebbe pertanto ai ricorrenti un danno irrimediabile e non suscettibile di risarcimento neppure mediante equivalente pecuniario avendo ad oggetto un **bene giuridico non patrimoniale** di docenti precari che da svariati anni sono costretti a vivere in condizioni incerte, nella speranza del conferimento di un incarico a tempo indeterminato.

Né può essere sottaciuto l'interesse qualificato alla sospensione dei provvedimenti impugnati anche ai fini del conferimento delle supplenze posto che le **GAE sono utilizzate ai sensi l'art. 7 del Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014** anche **ai fini delle assunzioni a tempo determinato nel corso dell'anno scolastico,** per cui la mancata inclusione negli elenchi oggetto di causa riduce drasticamente, nelle more dello svolgimento del giudizio di merito, la possibilità di ricevere dal MIUR incarichi, sicché la perdita delle concrete "*chances*" di lavoro comporta un pregiudizio non riparabile con gli ordinari mezzi di ristoro patrimoniale.

****

Per le suesposte considerazioni, fatta riserva di motivi aggiunti in esito alla eventuale produzione documentale avversaria, i ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti procuratori chiedono che

CODESTO ECC.MO T.A.R. LAZIO

VOGLIA

---

[26] Così, *ex multis,* **Tar Lazio (Sezione Terza Bis) 16/09/2014, n. 9727,** successivamente ribadita da T.A.R. Palermo sez. II 06/03/2015, n. 631, T.A.R. Perugia sez. I 16/02/2015, n. 79.

Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ Funzionario/Uff.Giud. _____

IN VIA PRELIMINARE

previa audizione in camera di consiglio, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, adottando le misure cautelari ritenute più idonee e ordinando, in particolare, all'amministrazione convenuta di consentire ai ricorrenti l'iscrizione **nella terza fascia delle vigenti graduatorie ad esaurimento;**

NEL MERITO

respinte tutte le eventuali contrarie deduzioni ed eccezioni, **accertare e dichiarare la nullità e/o dichiarare l'illegittimità con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.**

***

Segue tabella esplicativa della posizione di ciascun ricorrente

NOMINATIVO DEL RICORRENTE	DIPLOMA DI ISTITUTO MAGISTRALE CONSEGUITO NELL'A.S.	CLASSE CONCORSUALE DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO	PUNTEGGIO MATURATO NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E D'ISTITUTO	AMBITO TERRITORIALE IN CUI SI CHIEDE L'INCLUSIONE NELLA III FASCIA DELLE GAE
CANDIDORI CINZIA	1984-1985	AAAA	AAAA – punti 132	ROMA
CHERCHI ROBERTA	1991-1992	AAAA- EEEE	AAAA – punti 11 EEEE – punti 69	CAGLIARI
D'URSO ANGELA	1987-1988	AAAA- EEEE	AAAA – punti 21 EEEE – punti 87	TORINO

***

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato indice.

******

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

****

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.). Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

****

Salvis Iuribus

Roma, li 27.08.2015

Avv. Fortunato Niro

MANDATO

Io sottoscritto/a **CANDIDORI CINZIA**, nato/a a **Roma (RM)**, il **02/07/1968**, C.F. **CNDCNZ68L42H501Y**, costituisco procuratore e difensore per il presente giudizio e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, l'Avv. **NIRO FORTUNATO**, del foro di **Larino (CB)**, con studio in **Udine** , provincia di **Udine (UD)** in **Via Cecilia Deganutti n. 18** conferendogli il potere di conciliare, transigere e proporre motivi aggiunti, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in **Roma, nella via Ottaviano n. 9**, presso e nello studio dell'Avv. **Salvatore Russo**.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Roma, li 15-04-2015

Cinzia Candidori

Vera la firma

MANDATO

Io sottoscritto/a **CHERCHI ROBERTA**, nato/a a **Cagliari (CA)**, il **03/10/1968**, C.F. **CHRRRT68R43B354Y**, costituisco procuratore e difensore per il presente giudizio e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, l'Avv. **NIRO FORTUNATO**, del foro di **Larino (CB)**, con studio in **Udine** , provincia di **Udine (UD)** in **Via Cecilia Deganutti n. 18** conferendogli il potere di conciliare, transigere e proporre motivi aggiunti, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in **Roma, nella via Ottaviano n. 9**, presso e nello studio dell'Avv. **Salvatore Russo**.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Roma, li 15-04-2015

Roberta Cherchi

Vera la firma

MANDATO

Io sottoscritto/a **D'URSO ANGELA**, nato/a a **Torino (TO)**, il **11/07/1969**, C.F. **DRSNGL69L51L219Q**, costituisco procuratore e difensore per il presente giudizio e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, l'Avv. **NIRO FORTUNATO**, del foro di **Larino (CB)**, con studio in **Udine** , provincia di **Udine (UD)** in **Via Cecilia Deganutti n. 18** conferendogli il potere di conciliare, transigere e proporre motivi aggiunti, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in **Roma, nella via Ottaviano n. 9**, presso e nello studio dell'Avv. **Salvatore Russo.**

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Roma, li 15-04-2015

D' Urso Angela

Vera la firma

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**, in persona legale rappresentante *pro tempore,* domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato **in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

2

ORIGINALE UNEP - ROMA

Reg 0/2015 Modello A/Ter P Rich. 31/08/15 URGENTE Cr.70439 - 5/6

ORIGINALE UNEP - ROMA

ORIGINALE UNEP - ROMA

ORIGINALE UNEP - ROMA URGENTE Cr.70439 - 1/6

Z. 104 S. 6

Reg 0/2015 Modello A/Ter P Rich. 31/08/15

Richiedente CANDIDORI CINZIA + ALTRI

Relazione di notificazione -3G1070439/1

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

MIUR DIREZ. GEN. PERS. IN PERS. L.R.PT DOM. C/AVV. STATO

VIA DEI PORTOGHESI,12 00100 ROMA - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificata incaricata

a mani di MARIA SANTARELLI

impiegata incaricata

OGGI 31 AGO 2015

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge.

ROMA Ufficiale Giudiziario/Funzionario

km 6
trasf. € 3.23

Atto notificato ai sensi dell'art.
☐ 139 c.p.c.
☐ 660 c.p.c.
Avviso Spedito con Racc. n. _____
ROMA il _____
Funzionario/Uff.Giud.

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA
☐ per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;
☐ per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.
ROMA il _____ Funzionario/Uff.Giud. _____
Eseguita Affissione a norma di legge
ROMA il _____ Funzionario/Uff.Giud. _____
Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ Funzionario/Uff.Giud. _____

Data richiesta 31/08/15

Ufficiale Giudiziario

111

136
31/08/2015 08:58

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**, in persona legale rappresentante *pro tempore,* domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato **in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

ORIGINALE

Reg 0/2015 Modello A/Ter P Rich. 31/08/15

UNEP - ROMA URGENTE Cr.70439 - 5/6

P

ORIGINALE

UNEP - ROMA

Z. S.

ORIGINALE

UNEP - ROMA

URGENTE Cr.70439 - 2/6

Z. 104 S. 6

dello A/Ter P Rich. 31/08/15
NDIDORI CINZIA + ALTRI

cazione -3G1070439/2

iziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

G. PER LAZIO + ALTRI RIMETT. UNA COPIA PRESSO AVV. GEN. STATO

URGENTE-URGENTE

LAVORO

SI,12 00100 ROMA - ITALIA

opia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per:

si incarica della consegna in assenza del destinatario a mani di MARIA SANTARELLI impiegata incaricata

n., ai sensi di legge.

Ufficiale Giudiziario/Funzionario OGGI 31 AGO 2015

km 6
trasf. € 3.23

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.: curato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA,

[ ] per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

[ ] per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il _____ Funzionario/Uff.Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il _____ Funzionario/Uff.Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ Funzionario/Uff.Giud. _____

Data richiesta
31/08/15

Ufficiale Giudiziario

111

136
31/08/2015 08:58

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**, in persona legale rappresentante *pro tempore,* domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato **in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

ORIGINALE

Reg 0/2015 Modello A/Ter P Rich. 31/08/15 UNEP - ROMA URGENTE Cr.70439 - 5/6 P

ORIGINALE

Modello A/Ter P Rich. 31/08/15 UNEP - ROMA URGENTE Cr.70439 - 3/6 Z. 104 S. 6

ANDIDORI CINZIA + ALTRI

Notificazione -3G10704439/3

Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

TORIALI PROV.LI DI ROMA + ALTRI RIMETT. UNA COPIA PRESSO AVV. STATO

ESI,12 00100 ROMA - ITALIA

copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per:

URGENTE-URGENTE

LAVORO

Ne si incarica della consegna in assenza del destinatario a persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e non., ai sensi di legge.

a mani di MARIA SANTARELLI impiegata incaricata

Ufficiale Giudiziario/Funzionario OGGI 31 AGO 2015

km 6 trasf. € 3.23

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. curato il deposito dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero di cronologico, nella Casa Comunale di ROMA

[ ] per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio;

[ ] per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge.

ROMA il _____ Funzionario/Uff.Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

ROMA il _____ Funzionario/Uff.Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ Funzionario/Uff.Giud. _____

Data richiesta 31/08/15

Ufficiale Giudiziario

111

136 31/08/2015 08:58

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**, in persona legale rappresentante *pro tempore,* domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato **in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

ORIGINALE

Reg 0/2015 Modello A/Ter P Rich. 31/08/15

UNEP - ROMA

URGENTE Cr.70439 - 5/6

P

Modello A/Ter P Rich. 31/08/15

CANDIDORI CINZIA + ALTRI

UNEP - ROMA

URGENTE Cr.70439 - 4/6

P

URGENTE-URGENTE

LAVORO

notificazione

-3G1070439/4

Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

OSARIA

7036 RENDE - ITALIA

ne di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R. , ai sensi dall'ufficio postale di U.P. ROMA PRATI

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

Data richiesta 31/08/15

Ufficiale Giudiziario

111

136 31/08/2015 08:58

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE TRAMITE UFFICIO DI ROMA PRATI

- 1 SET. 2015

CORTE DI APPELLO DI ROMA UFFICIALE GIUDIZIARIO Antonella Innocenzi

36 9830

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**, in persona legale rappresentante *pro tempore,* domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato **in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

2. n persona **stanza di ma nella**

3 rispettivi **icorrente, ortoghesi,**

mezzo del

09131, per
a – Prati

ORIGINALE

Reg 0/2015 Modello A/Ter P Rich. 31/08/15

CANDIDORI CINZIA + ALTRI

tificazione -3G1070439/5

Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:

UNEP - ROMA

URGENTE Cr.70439 - 5/6

P

URGENTE-URGENTE

LAVORO

UI CATERINA

INAS,1 09100 CAGLIARI - ITALIA

ne di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R. , ai sensi dall'ufficio postale di U.P. ROMA PRATI

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

Data richiesta 31/08/15

Ufficiale Giudiziario

111

136 31/08/2015 08:58

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE TRAMITE UFFICIO DI ROMA PRATI

- 1 SET. 2015

CORTE DI APPELLO DI ROMA UFFICIALE GIUDIZIARIO

Antonella Innocenzi

9831

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**, in persona legale rappresentante *pro tempore,* domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato **in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

2 in persona
istanza di
Roma nella

lei rispettivi
ricorrente,
Portoghesi,

er mezzo del

P 09131, per
ma – Prati

P

UNEP - ROMA

URGENTE Cr.70439 - 6/6

odello A/Ter P Rich. 31/08/15
ANDIDORI CINZIA + ALTRI
ificazione
-3G1070439/6
iudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto a:
NA
ERTA',26 10022 CARMAGNOLA - ITALIA
e di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R. , ai sensi
all'ufficio postale di U.P. ROMA PRATI

URGENTE-URGENTE

LAVORO

Ufficiale Giudiziario/Funzionario

Data richiesta
31/08/15
Ufficiale Giudiziario

111

136
31/08/2015 08:58

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE
TRAMITE UFFICIO DI ROMA PRATI
- 1 SET. 2015
CORTE DI APPELLO DI ROMA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
Antonella Innocenzi

36 9832

RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del suesteso atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE, DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA**, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato **in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

2. **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI** per il Lazio, per il Piemonte e per la Sardegna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene, su espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

3. **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI** di Roma, Cagliari, Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, **rimettendogliene, su espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

4. **GUARDIA ROSARIA**, residente Rende (CS) nella Via Lisbona, 7, CAP 87030, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

5. **FORTELEONI CATERINA**, residente in Cagliari nella Via Antioco Mainas, 1, CAP 09131, per mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 149 c.p.c., tramite l'ufficio postale di Roma – Prati

6. **FASANO ELENA**, residente in [illegible]

ORIGINALE

Modello A/Ter P

UNEP - ROMA

Cron. **70439**

Registro: **0**

N. Dest.: **6**

Data Rich.: **31/08/2015**

RICEVUTA GA

URGENTE

P € 8,40

URGENTE-URGENTE

-3G1070439/1

Si rilascia ricevuta al richiedente **RUSSO SALVATORE**

della presentazione per la notificazione dell'atto Esente di RICORSO ad istanza di CANDIDORI CINZIA + ALTRI

Data: **31/08/2015**

L'Ufficiale Giudiziario